Verifica assenza cause di incandidabilità, incompatibilità e inconferibilità per sindaco, assessori e consiglieri comunali

Articoli 63 e seguenti del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267
Articolo 10 del D.Lgs. 31-12-2012 n. 235
Articoli 11 e seguenti del D.Lgs. 08-04-2013, n. 39

All'Amministrazione Comunale di

MONTEGRIDOLFO

Al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

OGGETTO: **Dichiarazione di insussistenza di cause di incandidabilità, incompatibilità e inconferibilità**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N 445)

Il/La sottoscritto/a THOMAS STACCOLI

nato/a a [redacted] il [redacted]

residente a [redacted]

Via /P.zza [redacted] n. [redacted]

in qualità di CONSIGLIERE COMUNALE

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 445/2000, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

Che relativamente alla propria nomina/elezione a:

- ☐ ***Sindaco di codesto comune***
- ☒ ***Consigliere Comunale di codesto comune***
- ☐ ***Assessore comunale di codesto comune***

non sussiste alcuna causa di incandidabilità e quindi di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo, né alcuna causa di incompatibilità e inconferibilità.

Dichiara in particolare:

a) l'insussistenza di cause di incompatibilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli, 63, 64, 65 e 66 del D.Lgs. 267/2000, come di seguito riportati per sunto:

Articolo 63 - Incompatibilità

1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale:

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione, rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;[i]

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione , fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; [ii]

3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale [...]; [iii]

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente, o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; [iv]

7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli. 2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici. 3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

Articolo 64 - Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta

.....

4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.

Articolo 65 - Incompatibilità per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale

.....

2. Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune.

3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune.

Articolo 66 - Incompatibilità per gli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere

1. La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunità montana.

b) l'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 39/2013, ed in particolare:

b1) ai fini delle cause di inconferibilità

- di non trovarsi nelle cause di **inconferibilità** di cui all'art. 7 comma 2 del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

 "2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:

a) *gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;*

b) *gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);*

c) *gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;*

d) *gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione".*

(Le inconferibilità non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.)

b2) ai fini delle cause di incompatibilità:

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11 comma 2 del D.Lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

 "2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:

 a) *con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;*

 b) *con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;*

 c) *con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione".*

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11 comma 3 del D.Lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

 "3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

 a) *con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;*

 b) *con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;*

 c) *con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione".*

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

 "1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico".

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

 "3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

 a) *con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;*

b) *con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;*

c) *con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione".*

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

"4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) *con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;*

b) *con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;*

c) *con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione".*

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13 comma 2 del D.Lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

"2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) *con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;*

b) *con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;*

c) *con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione".*

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13 comma 3 del D.Lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

"3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione".

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 14 comma 2 del D.Lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

"2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:

a) *con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale;*

b) *con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;*

c) *con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione".*

c) l'insussistenza di cause di incandidabilità e quindi di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo di cui all'art. 10 del D.Lgs. 31-12-2012 n. 235 come di seguito riportato:

Art. 10 - Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

"1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Il Sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza, eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

d) l'insussistenza di cause di incandidabilità e quindi di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo di cui all'art. 143, c. 1 e all'art. 248, c. 5 del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 come di seguito riportati:

Art. 143 - Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti

"1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica."

Art. 248 - Conseguenze della dichiarazione di dissesto

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione."

Trattamento dati personali:

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), delle modalità con cui avverrà messo in atto il trattamento dei dati personali raccolti sulla base degli obblighi e delle previsioni di legge sopra riportati, secondo quanto riportato nell'informativa completa resa disponibile ***[link/presso l'ufficio Segreteria comunale]***.

MONTEGRIDOLFO 14-6-24

Luogo e data

Il dichiarante

[redacted]

[i] La norma individua, invero, 2 distinte fattispecie astratte:

a) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia;

b) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda che riceva dal Comune, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;

L'ipotesi di cui alla lettera b) si compone, dunque, dei seguenti elementi:

1) amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o coordinamento di ente, istituto o azienda;
2) l'ente deve ricevere in via continuativa sovvenzioni facoltative dal comune;
3) l'importo delle predette sovvenzioni deve essere superiore al 10 % delle entrate annue del predetto ente;

Occorre anzitutto rilevare che, secondo accreditata tesi, il termine "ente" deve essere interpretato in senso lato, vale a dire comprensivo tanto degli organismi forniti quanto di quelli privi di personalità giuridica.
In detti termini si è espressa anche la Corte di cassazione (sentenza 22 giugno 1972, n. 2068), comprendendo nella nozione di ente sovvenzionato le persone giuridiche sia pubbliche che private e le associazioni non riconosciute che, pur sprovviste di personalità giuridica, godano di autonomia amministrativa e patrimoniale.
Per quanto concerne il requisito soggettivo, affinché venga in rilievo la causa di incompatibilità, il consigliere comunale deve rivestire all'interno dell'associazione il ruolo di amministratore, ovvero di persona che possiede poteri di gestione e/o decisione all'interno dell'ente, circostanze che vanno esaminate alla luce degli statuti degli enti. In dottrina è stato chiarito che nessun dubbio sussiste in ordine alla circostanza che il Presidente di una associazione che si trovi nelle condizioni della norma ricada in una ipotesi di incompatibilità.
Quanto all'elemento oggettivo necessario per l'insorgenza della causa di incompatibilità in trattazione, esso consiste nel fatto che l'ente associativo riceva dal comune una sovvenzione, consistente in un'erogazione continuativa a titolo gratuito, affinché, grazie all'integrazione del proprio bilancio, l'ente medesimo sia in grado di raggiungere le finalità in vista delle quali è stato costituito.
La sovvenzione (si precisa che la dottrina ha sottolineato come il concetto di sovvenzione si diversifica dal concetto di "corrispettivo", per cui non si ha sovvenzione nel caso in cui la somma corrisposta avvenga in relazione a prestazioni svolte in favore dell'ente) deve essere connotata dai seguenti tre caratteri:
- continuità, in quanto la sua erogazione non deve essere occasionale o saltuaria;
- facoltatività totale o parziale, da interpretare nel senso che l'intervento finanziario del comune non deve discendere da un obbligo, oppure può essere in parte obbligatorio e in parte facoltativo. Sul concetto di facoltatività si sono formati due orientamenti: l'uno, più rigoroso, volto a ricomprendervi le sovvenzioni che non trovano origine in un obbligo stabilito dalla legge (Ministero dell'interno, pareri del 18 marzo 2021 e del 30 dicembre 2010; Regione Val d'Aosta, parere dell'8 marzo 2002; F. Pinto e S. D'Alfonso, Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e status degli amministratori locali, Maggioli editore, 2003, pag. 196); l'altro, secondo cui la sovvenzione è facoltativa nel senso che "l'intervento finanziario dell'ente locale non deve derivare da un obbligo di legge o da un obbligo convenzionale" (così ANCI, pareri del 4 febbraio 2019, del 17 settembre 2014 e del 28 aprile 2014; R.O. di Stilo, 'Gli organi regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali', Maggioli editore, 1982, pag. 140 ed E. Maggiora, 'Ineleggibilità, incompatibilità, incandidabilità nell'ente locale', Giuffrè editore, 2000, pag. 142; AA.VV., 'L'ordinamento comunale', Giuffrè editore, 2005, pag. 138).
-notevole consistenza, intendendosi che, per la parte facoltativa, l'apporto della sovvenzione deve risultare superiore al dieci per cento del totale delle entrate annuali dell'ente sovvenzionato.

[ii] " il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali (Cfr. pareri 11 gennaio e 12 maggio 2011; 13 maggio 2022) ha chiarito che l'assenza della finalità di lucro non è sufficiente ad escludere la sussistenza dell'incompatibilità.
Infatti, la finalità perseguita dalla disposizione è quella di evitare che una stessa persona fisica rivesta contemporaneamente la carica di amministratore comunale e la qualità di amministratore di un soggetto che si trovi in rapporti giuridici con l'ente locale, contraddistinti da una prestazione da effettuare all'ente o nel suo interesse, posto che tale situazione potrebbe originare una posizione di conflitto di interessi. Nel merito, si rappresenta che la ratio della causa di incompatibilità in esame (annoverabile tra le cosiddette "incompatibilità di interessi") consiste nell'impedire che possano concorrere all'esercizio delle funzioni dei consigli comunali soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli del comune o i quali comunque si trovino in condizioni che ne possano compromettere l'imparzialità (Cfr. Corte Costituzionale, sentenze n. 44 del 1997, n. 450 del 2000 e n. 220 del 2003).
La formulazione assai ampia della disposizione in esame ("servizi nell'interesse del comune") è giustificata proprio dalla menzionata ratio: il legislatore, infatti, intende comprendere in essa, nel modo più ampio possibile, tutte le ipotesi, in cui la "partecipazione" in servizi imputabili al comune e, per ciò stesso, di interesse generale, possa dar luogo, nell'esercizio della carica del "partecipante", eletto amministratore locale, ad un conflitto tra interesse particolare di questo soggetto e quello generale dell'ente locale. (Cassazione Civile, Sez. I, sentenza n. 550 del 16 gennaio 2004). Ne discende che la nozione di partecipazione deve assumere un significato il più possibile esteso e flessibile, al fine di potervi ricomprendere forme di partecipazione eterogenee e che è irrilevante la natura, pubblicistica o privatistica, dello strumento prescelto dall'ente locale per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali. Cfr. pareri Ministero dell'interno 11 novembre 2014 e 12 marzo 2010). Coiguardo ai profili soggettivi si veda parere sistema autonomie locali Regione FVG prot. 28536 del 24.6.22
Inoltre, con l'espressione "servizi … nell'interesse del comune" il legislatore intende fare riferimento a "qualsiasi rapporto intercorrente con l'ente locale che, a causa della sua durata e della costanza delle prestazioni effettuate, sia in grado di determinare conflitto di interessi".

In merito alla suddetta espressione, la giurisprudenza ha chiarito che essa si riferisce "a tutte quelle attività che l'ente locale, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e mediante l'esercizio dei poteri normativi ed amministrativi attribuitigli, fa e considera proprie: attività che, di norma, non implicano l'esercizio di potestà autoritative, ma che possono essere anche collegate con funzioni pubbliche – che, invece, lo implicano – in relazione di strumentalità e/o di accessorietà. In altri termini, il "servizio nell'interesse del comune" – e, in questo senso, "pubblico" – può comprendere una qualsiasi attività istituzionale del comune (o una fase di essa), organizzata in servizio, nella misura in cui, di norma, non sia implicato l'esercizio di poteri autoritativi dell'ente locale": così, Cassazione civile, sez. I, sentenza 16 gennaio 2004, n. 550. Cfr., in termini, Cassazione civile, sez. I, sentenza 22 dicembre 2011, n. 28504, la quale ha, inoltre, precisato che "sia la nozione di partecipazione sia quella di servizi devono assumere una connotazione e un senso il più possibile esteso e flessibile".

[iii] La giurisprudenza ha chiarito che "la ratio dell'incompatibilità risiede nell'esigenza che il consigliere dell'ente territoriale eserciti sempre le funzioni pubbliche in modo trasparente ed imparziale, senza prestare il fianco al sospetto che la sua condotta possa essere, in qualche modo, orientata dall'intento di tutelare il suo interesse contrapposto a quello dell'ente che è stato chiamato ad amministrare" (Corte di Cassazione, sez. I, sentenza 4 maggio 2002, n. 6426).
Nello stesso senso, il Ministero dell'Interno ha rilevato che: "In siffatte ipotesi, l'incompatibilità trova fondamento e giustificazione nel pericolo che il conflitto di interessi determinativo della lite medesima possa orientare le scelte dell'eletto in pregiudizio dell'ente amministrato, o comunque possa ingenerare, all'esterno, sospetti al riguardo; donde risponde ad una scelta del legislatore di sacrificio del diritto alla carica a fronte di detta eventualità" (Ministero dell'Interno, parere del 9 ottobre 2009).
Peraltro, il citato art. 63, comma 1, n. 4) esplicita il concetto di "lite pendente", che consiste nell'essere "parte in un procedimento civile o amministrativo con (...) il comune", con la conseguenza che per potersi ravvisare l'incompatibilità di che trattasi occorre che i soggetti in conflitto di interessi siano divenuti parti contrapposte in un procedimento, e cioè abbiano assunto la qualità di parti in senso processuale" (In questo senso si veda Ministero dell'Interno, parere del 24 febbraio 2015. Si veda anche il successivo parere del 7 maggio 2021).
Come chiarito anche dalla giurisprudenza, l'espressione "essere parte di un procedimento" va intesa infatti in senso tecnico, per cui la pendenza di una lite va accertata con riferimento alla qualità di parte in senso processuale (Corte di Cassazione, sentenza 19 maggio 2001, n. 6880, secondo cui: "Ai fini della sussistenza della causa d'incompatibilità per lite pendente tra il sindaco ed il comune, deve farsi riferimento alla nozione di «parte in giudizio» nell'accezione tecnico-processuale").
Si rileva inoltre che le ineleggibilità e le incompatibilità non possono essere estese al di là dell'espressa previsione di legge, trattandosi di disciplina in ordine alla quale non è possibile operare alcuna estensione analogica. Ciò in considerazione del carattere tassativo e di stretto rigore che caratterizza le norme limitative in tema di esercizio delle cariche pubbliche elettive, alla luce della riserva di legge posta in materia dall'art. 51 della Costituzione.
Si osserva che la Corte costituzionale (sentenza 2 luglio 2008, n. 240) ha, a suo tempo, dichiarato inammissibile un ricorso volto a far dichiarare l'illegittimità della disposizione in argomento nella parte in cui non prevede l'incompatibilità anche per le persone titolari della rappresentanza organica di soggetti che si trovino in situazione di lite pendente con il comune.
Anche il Ministero dell'interno ha avuto occasione di esprimersi in proposito in diverse circostanze. Da ultimo, nel parere del 6 luglio 2020 ha affermato quanto segue: "Orbene, nel caso in esame, come già evidenziato da questo Ministero in precedenti pareri (si veda il parere prot. 10331 del 01 luglio 2019), non può ritenersi sussistente la causa di incompatibilità di cui all'art. 63, comma 1, n. 4 del T.U.O.E.L., in quanto l'amministratore locale non è parte processuale nel giudizio con il Comune, ma lo è la società di cui il consigliere comunale in questione detiene il 50% della proprietà. Peraltro, come evidenziato dalla giurisprudenza, l'incompatibilità non sussisterebbe neppure se l'amministratore locale fosse il legale rappresentante della società, in quanto, essendo la norma in questione limitativa del diritto di elettorato passivo, essa risulta di stretta interpretazione (Corte di Appello di Firenze, sentenza n. 263 del 23 settembre 2009).
Quanto all'ipotesi di rinuncia alla lite, stante il disposto di cui al summenzionato articolo 306, secondo comma, c.p.c., e in forza delle pronunce giurisprudenziali che si sono espresse sull'argomento, la rinuncia può essere fatta anche mediante atto scritto extraprocessuale debitamente notificato alle altre parti.
La rinuncia gli atti del giudizio, quale inequivoca manifestazione di volontà di abbandono, sostanziale e incondizionata, della lite comporta la rimozione della causa di incompatibilità di cui all'articolo 63, comma 1, num. 4) del TUEL non essendo, a tale fine, necessaria una formale pronuncia di estinzione del procedimento da parte del giudice. In tal senso si è espressa la giurisprudenza la quale ha affermato che: "[...] con riguardo alla causa di incompatibilità per lite pendente con il comune prevista dall'art. 3 n. 4 legge n. 154 del 1981 cit., il momento ultimativo per la sua rimozione mediante la rinunzia al giudizio deve intendersi, anche nella nuova disciplina della elezione diretta del sindaco, quello della prima seduta del consiglio comunale indetta a norma dell'art. 1, comma 2 bis, legge n. 81 del 1993 cit. senza che rilevi, una volta che la rinuncia sia stata portata a conoscenza dell'Ente, il compimento delle formalità necessarie per la dichiarazione di estinzione del processo" (Cassazione civile, sez. II, sentenza del 13 settembre 1996, n. 8271. Nello stesso senso si veda Cassazione civile, sez. I, sentenza del 30 aprile 1992, n. 5216).
Anche il Ministero dell'Interno, intervenuto sull'argomento, ha fatto proprio l'orientamento giurisprudenziale affermando che: " [...] si rappresenta che, per giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, per la rimozione della causa di incompatibilità per lite pendente prevista per il sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale dal citato art. 63, comma 1, n. 4, non è necessaria una formale pronuncia di estinzione del procedimento, ma è sufficiente che siano posti in essere atti idonei a far venir meno il conflitto tra gli stessi quali, ad esempio, la transazione e la rinuncia agli atti del giudizio, nella fattispecie effettuata dall'amministratore, cioè da parte del destinatario della disposizione" (Ministero dell'Interno, parere del 6 luglio 2009).

[iv] Ai sensi dell'art. 63, comma 1, n. 6) del D.Lgs. 267/2000, non può ricoprire la carica di consigliere comunale, colui che, "avendo un debito liquido ed esigibile" verso il comune è stato "legalmente messo in mora , ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte tasse e tributi" nei riguardi di detto ente "abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602".
La norma individua pertanto due ipotesi di incompatibilità. Nella prima, per una situazione debitoria generica, è necessario che vi sia un debito liquido ed esigibile, ossia determinato nel suo ammontare e già maturato e non sottoposto a termine o condizione; ulteriore requisito è che il debitore sia stato legalmente messo in mora.
Secondo quanto stabilito dall'art. 1219 del c.c. "Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto" (la giurisprudenza, in tema di sanzioni amministrative, riconosce al verbale di accertamento dell'infrazione, ritualmente notificato, l'idoneità di atto di costituzione in mora. In tal senso Cassazione civile, Sez. I, 12 agosto 1992, n. 9545 e 12 maggio 1995, n. 5230). La costituzione in mora non è necessaria quando il debito deriva da fatto illecito, quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l'obbligazione e quando e scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore.
Circa l'ammontare del debito si ritiene che anche un esiguo ammontare è idoneo e sufficiente a determinare l'applicazione della sanzione (Cfr. E. Maggiora, Ineleggibilità, Incompatibilità, Incandidabilità nell'ente locale, Giuffrè, 2000, p.170).
Nella seconda ipotesi si configura invece una situazione di incompatibilità per debito tributario, il cui mancato pagamento sia stato notificato "invano" nelle forme previste dall'articolo 63, comma 1, n. 6) citato (sul punto Cass. civ. Sez. I Sent., 27/05/2015, n. 10947: "*L'art. 63, comma 1, n. 6, del d.lgs. n. 267 del 2000, nel sancire l'incompatibilità alla carica di consigliere comunale per colui che,*

avendo un debito liquido ed esigibile per imposte (nella specie, ICI) nei confronti del comune, abbia ricevuto invano la notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del d.P.R. n. 602 del 1973, deve intendersi necessariamente riferito alla notificazione della cartella di pagamento, la quale, se non impugnata dal contribuente, svolge una funzione assimilabile all'avviso di mora, in quanto tendente a cristallizzare il debito tributario e a consentire l'espropriazione forzata, così integrando la suddetta causa di incompatibilità.")
Secondo il Ministero degli interni (parere 1.10.2021) nell'ipotesi in cui il comune, avvalendosi della facoltà di procedere alla riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto n.639 del 1910, emetta una ingiunzione di pagamento, quest'ultima, al pari della cartella di pagamento, è idonea a far sorgere la causa di incompatibilità. Dunque, sussiste la causa di incompatibilità di cui all'articolo 63, comma 1, n. 6), del d.lgs. n. 267/2000, a condizione, però, che sia avvenuta la notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 oppure della ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto n. 639 del 14 aprile 1910.